

Leggi e contratti

filo diretto con i lavoratori

La tutela della professionalità e della carriera del lavoratore nella disciplina dello Statuto

Cara Unità, dopo una strenua e lunga lotta (5 mesi, con 140 ore di sciopero), nonostante i tempi grigi che corriamo, abbiamo concluso una vertenza aziendale con punti assai qualificanti. Fra questi punti quello che mi preme riferire riguarda il controllo della mobilità nel caso di spostamento di personale avente carattere collettivo nell'ambito dello stesso stabilimento e nei vari reparti, oppure di spostamenti che comportano modifiche strutturali dei reparti stessi dell'azienda. Si è creduto e consente di questo modo, salvaguardando innanzitutto la mobilità collettiva e strutturale, trasferendo gli spostamenti individuali, sporadici e saltuari per non creare eccessi di controllo e verifiche, tra delegati di reparto e direzione. I lavoratori sono stati però « assicurati » sul fatto che, a difesa degli spostamenti individuali quando questi dovessero diventare persistenti, troppo frequenti, arrecando danno e disagio al lavoratore, si possa intervenire in base allo Statuto dei lavoratori con particolari riferimenti all'art. 13 (mansione dei lavoratori). « Egli non può essere trasferito ecc. ecc. ». Sull'interpretazione dell'art. 13 sono sorte diverse questioni, lusingando dubbi e perplessità sulla validità che esso può avere per la difesa e il controllo dello spostamento individuale del lavoratore.

Concludendo, sarei, anzi saremmo grati, se ci fosse dato sulla rubrica « Leggi e contratti » una interpretazione piuttosto esatta dell'art. 13 (mansione dei lavoratori) dello Statuto dei lavoratori.

ELLO FERRETTI
(Correggio - Reggio Emilia)

Non è certo facile, nel breve spazio a nostra disposizione, dare un'interpretazione, che tu giustamente pretendi « piuttosto esatta », dell'art. 13 dello Statuto. Si può dire, in sintesi, che tale norma di legge contiene due garanzie principali: garantisce in primo luogo la professionalità del lavoratore e l'irreversibilità della sua carriera, e limita in secondo luogo la possibilità del suo trasferimento da un luogo di lavoro ad un altro.

Per quanto riguarda il primo punto, osserviamo che lo art. 13 stabilisce alcune rigidità nell'uso della forza-lavoro da parte dell'imprenditore, stabilendo anzitutto che il lavoratore non può essere adibito a mansioni inferiori a quelle di assunzione, e che il mutamento delle mansioni è possibile solo quando vi sia addebiamento a mansioni superiori o perlomeno « equivalenti » alle ultime effettivamente svolte. In caso di assegnamento di mansioni superiori per più di tre mesi, il lavoratore è definitivamente assegnato alla categoria e qualificazioni corrispondenti alle mansioni.

I problemi interpretativi posti dall'art. 13 riguardano soprattutto il rapporto tra qualifica contrattuale e mansioni, ed in particolare il caso di spostamento a mansioni che non siano né inferiori come qualifica di appartenenza (cioè vietato, come si è detto) né superiori (cioè per solito non suscita problemi ma semplicemente diverse e ricomprese nella stessa qualifica). Si parla al proposito di cambiamento di mansioni in termini alla qualifica. Il punto è delicato perché oggi la qualifica non basta più ad individuare l'attore e significato professionale di una mansione, e quindi non sarebbe sufficiente assicurare al lavoratore solo il mantenimento del trattamento retributivo proprio della qualifica. Per fare un facile esempio, che non deve tuttavia esser preso alla lettera, possiamo ricordare che al 3° livello del contratto metalmeccanico troviamo tanto il « collaudatore » che l'« imballatore » che sono tuttavia figure professionali assai diverse, tanto che quella del collaudatore è articolata su più livelli (fino al 5° superiore), in previsione di successivi accrescimenti di professionalità. Sorge così il problema se sia lecito, ad esempio, lo spostamento di un lavoratore collaudatore di 3° livello a mansioni di imballatore: le aziende dicono senz'altro di sì, perché si resta nell'ambito della qualifica di terzo livello e il lavoratore non ne risente dunque alcun danno economico e normativo; le organizzazioni sindacali dicono di no, perché le mansioni di imballatore sono più povere di contenuto professionale e prive di possibilità di naturale sviluppo: tra le due mansioni non vi è, insomma, equivalenza professionale.

L'interpretazione data dalle organizzazioni sindacali si fa sempre più affermando anche in giurisprudenza, ed essa comporta dunque il divieto di spostare il lavoratore ad una mansione dequalificante, dove l'aggettivo « dequalificante » non significa solo « appartenente ad una qualifica più bassa » ma « dotata di minor contenuto professionale ». L'art. 13 dello Statuto pone così un argine al massiccio processo di dequalificazione della massa dei lavoratori posto in atto dall'azienda industriale, lasciando poi la contrattazione collettiva di costruire e organizzare in positivo, attraverso il contratto, le condizioni di lavoro, la possibilità di carriera del lavoratore, programmando il suo passaggio a livelli superiori.

Inteso in questo senso, l'art. 13 dello Statuto vieta anche la sottrazione « strisciante » di mansioni, quale si ha, ad esempio, nel caso che il lavoratore continui a svolgere formalmente una certa mansione, ma sia man mano escluso da certe operazioni professionalmente importanti: è il caso di molti impiegati di concetto che, per una serie di motivi, tra cui talvolta rientra anche la discriminazione sindacale, si vedono alla fine ridotti a fare solo da passacarte.

Fino ad ora si è parlato

di cambiamento o spostamento o trasferimento di mansioni, il che non comporta necessariamente lo spostamento fisico del lavoratore da un luogo di lavoro ad un altro. Questo è invece il contenuto specifico della seconda garanzia introdotta dall'art. 13, che limita il potere del datore di lavoro di trasferire il dipendente non da una mansione ad un'altra ma da un luogo all'altro. Pensiamo al caso di un lavoratore contabile di un'azienda di Torino che viene trasferito, sempre per fare il contabile, alla filiale di Catania: trasferimenti di questo tipo erano il mezzo più sicuro per sbarazzarsi di un dipendente, in pratica, alle dimissioni. Con l'art. 13 dello Statuto, invece, il datore di lavoro per trasferire il dipendente da un'unità produttiva (stabilimento, filiale, officina, negozio, ecc.) ad un'altra deve comprovare le serie esigenze aziendali che lo obbligano a far questo. E naturalmente il lavoratore, se ritiene che le ragioni addotte siano pretestuose potrà impugnare il trasferimento arbitrario, o anche solo non necessario.

Deriva da quanto detto che mentre lo spostamento a mansione dequalificante è sempre e comunque vietato, il trasferimento fisico del lavoratore a parità di mansioni e limitato solo se vi è cambiamento del posto di lavoro da un'unità produttiva ad una altra.

Occorre però precisare che anche uno spostamento fisico all'interno di uno stesso stabilimento o un'unità produttiva può essere illecito quando esso comporta di per sé un impoverimento professionale: pensiamo al caso di un lavoratore membro di una équipe di lavoro che venga messo a lavorare da solo, e così tagliato fuori dalla possibilità di accrescimento professionale derivante dal lavoro in gruppo. O, appunto, all'ipotesi di una serie di spostamenti da un reparto all'altro, con addebiamento a mansioni anche molto simili, che si risolvano però, in concreto, in un danno per la professionalità del lavoratore.

Va altresì precisato che se gli spostamenti o trasferimenti di mansioni o di posti di lavoro sono attuati per fine antisindacale sono allora sempre illeciti e contestabili non sulla sola base dell'art. 13 dello Statuto, ma addirittura su quella dell'art. 28 dello Statuto stesso, che reprime qualsiasi tipo di comportamento antisindacale.

Ci preme fare infine una ultima avvertenza: le garanzie dell'art. 13 riguardano i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, quali indubbiamente voi siete; per i dipendenti pubblici il discorso è invece un po' più complicato, anche perché in quest'ultimo settore la norma può essere distorta a fini chentelari. Ma su quest'ultimo tema, che non ti riguarda direttamente, avremo modo di ritornare.

Trasferimento di azienda e rapporto di lavoro

Una recente sentenza del Tribunale di Milano del 10 dicembre 1974, medita, ha ribadito il principio per cui il trasferimento dell'azienda ad un nuovo imprenditore non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento del dipendente. L'articolo 2112 Codice civile stabilisce la possibilità del datore di lavoro che cede l'azienda, di dare la disdetta dei contratti di lavoro in tempo utile. Nella sentenza sopra ricordata è detto invece che, con l'entrata in vigore della legge n. 604/1966, tale facoltà deve intendersi soppressa. Finché l'azienda rimane integra nei suoi elementi e nella sua organizzazione, le vicende dello imprenditore (passaggio di proprietà, fallimento, concordato preventivo ecc.) non possono produrre direttamente alcun effetto sui rapporti di lavoro.

Nel paese toscano furono trucidati dai nazisti otto graduati e guardie di PS

32 anni fa l'eccidio di Terricciola

Catturati mentre andavano ad unirsi ai partigiani - Comosse manifestazioni presenti rappresentanti delle organizzazioni partigiane, della Regione, degli Enti locali e autorità militari - Il discorso del compagno Boldrini

SERVIZIO

PISA, 30 maggio. Sottotenente di PS Vittorio Labate, brigadiere Nicola Bucchi, guardie Orlando Marinai, Giovanni Cannata, Orlando Tomietto, Francesco Citro, Umberto Petrucci, Washington Copernico, catturati mentre andavano ad unirsi alle formazioni partigiane, gli otto uomini del nucleo della pubblica sicurezza di Livorno vennero fucilati il 23 giugno di 32 anni fa a Terricciola.

Il loro sacrificio è stato solennemente ricordato oggi nel piccolo comune delle colline pisane, con manifestazioni e cerimonie alle quali, oltre ad una gran folla di giovani democratici, ex-partigiani provenienti da tutta la Toscana, hanno partecipato rappresentanti delle organizzazioni partigiane insieme ad alti comandanti del corpo delle guardie di PS, rappresentanti della Regione Toscana e di enti locali. Fra gli altri c'erano il vice presidente della Camera,

il comandante partigiano Arrigo Boldrini (Bulow), l'assessore regionale Giacomo Maccheroni, il sottosegretario agli Interni Scardacione, i prefetti ed i questori di Pesaro e Livorno, il tenente generale ispettore della PS Rocco Settanni, il sottufficiale Raffuzzi del Comitato nazionale per la smilitarizzazione e il sindaco di polizia, l'ispettore di zona colonnello Luigi Sapovita, il comandante della scuola paracadutisti di Pisa, il generale comandante della zona militare di Livorno.

Le manifestazioni sono state organizzate dalla provincia di Pisa, dalla Federazione delle associazioni antifasciste e della Resistenza, dall'Associazione nazionale combattenti e reduci e dall'Amministrazione comunale di Terricciola.

I fatti che si sono ricordati oggi risalgono al giugno del '44. In quel periodo la tenenza al completo degli agenti di PS dell'Ardenza di Livorno decise di unirsi ai partigiani operanti nel livornese. Alle 5 della

matina del 20 giugno partirono da Livorno su due camion una ventina di guardie e graduati di PS. La destinazione era la formazione partigiana « Santo » della terza brigata Garibaldi. Dei due camion solo uno riuscì ad eludere la sorveglianza tedesca e ad arrivare a destinazione: l'altro, su cui si trovavano una decina di uomini, fu fermato dalle SS. Orlando Marinai e un militare che rimarrà ignoto, furono immediatamente passati per le armi, gli altri prima di essere fucilati furono sottoposti a sevizie e torture di ogni genere. L'esecuzione avvenne a Terricciola.

Solo la pietà dei terricciolensi e del prete del paese permisero ai trucidati una tumulazione nel cimitero. E' stato proprio quel sacerdote don Ottorino Dani ad officiare oggi sul luogo dell'eccidio (dove è stato eretto anche un monumento) una funzione religiosa.

I discorsi ufficiali sono stati preceduti da un corteo.

Dopo i brevi interventi del sindaco di Terricciola, di un consigliere comunale dc, e dell'assessore regionale Maccheroni, che nel suo discorso ha fatto riferimento agli ultimi gravi fatti di Sezze Romano, ha preso la parola il compagno Arrigo Boldrini.

Il comandante Bulow ha messo in evidenza l'aspetto emblematico della vicenda degli otto uomini di PS uccisi a Terricciola. Come loro — ha detto Boldrini — tanti altri giovani dell'esercito, della polizia, dei carabinieri, in quei momenti così tragici della vita del Paese, seppero scegliere la parte giusta, quella della libertà e dell'indipendenza, della dignità e dell'onore nazionale rompendo definitivamente con i ricatti del fascismo.

Sono stati anche questi uomini — ha continuato — che hanno combattuto per la repubblica. E anche per questo che oggi la Costituzione deve valere per i corpi dell'esercito, della polizia, i ca-

rabini. E' stata soprattutto la non corretta e conseguente applicazione del dettato costituzionale che ha provocato negli ambienti militari preoccupanti deviazioni e crisi all'interno delle stesse strutture militari.

I fatti — ha continuato Boldrini — testimoniano l'esistenza minacciosa del fascismo eversivo. E' anche da questo che discende la necessità dell'unità tra le forze politiche democratiche, di quello che Boldrini ha chiamato « un nuovo patto costituzionale » che salga dal basso e coinvolga tutti i corpi dello Stato. Questo — ha affermato Boldrini — è il grande insegnamento della Resistenza: partecipazione e consenso furono gli elementi che la caratterizzarono e devono essere oggi le caratteristiche che danno agli italiani fiducia all'avvenire e salvino lo Stato dalla crisi in cui è precipitato.

Daniele Martini

Dopo l'aggressione di sabato a Roma

Morto l'agente colpito da un falso poliziotto

L'assassino è già stato arrestato: ha una ferita recente

ROMA, 30 maggio. Colpito sabato notte da tre proiettili sparati da un individuo che si è spacciato per un sottufficiale di polizia, è morto stamane all'ospedale Fatebenefratelli sull'Isola Tiberina, per le ferite riportate. La vittima è un agente della questura, in servizio all'ufficio stranieri: Biagio Vitale, 21 anni, nativo di Comiso (Ragusa). L'assassino sarebbe, secondo la polizia, Edoardo Mancinelli, 37 anni, via Michelangelo Tamburino, funzionario dell'ICE (Istituto commercio estero) che ha sede all'EUR.

Biagio Vitale si trovava in compagnia di un suo collega, Angelo Gagliardi, entrambi erano in borghese in via San Pietro in Carcere, tra via dei Fori Imperiali e il Campidoglio. Con loro era anche un amico comune, Pietro Savona e tutti e tre stavano conversando con alcune ragazze inesperte incontrate nella zona.

D'un tratto si è avvicinato uno sconosciuto che, in sella a un motorino, ha gridato al gruppo: « Tutti costì voi italiani siete solo capaci a farvi spuntare ». Gli agenti a queste parole si sono qualificati e hanno chiesto all'uomo i documenti. Per tutta risposta lo sconosciuto, si è spacciato per un poliziotto, ma ha estratto di tasca una rivoltella e ha fatto fuoco su Vitale che è straziato a terra con tre proiettili nell'addome, nel fegato e nel colon.

Angelo Gagliardi si è scagliato contro lo sparatore — nel tentativo di disarmarlo — ma questo gli ha vibrato due coltellate, e si è dileguato lasciando a terra il motorino. Dal numero di matricola del mezzo gli inquirenti sono risaliti a Edoardo Mancinelli che, fra l'altro, al momento dell'arresto aveva una ferita recente alla gamba. Dall'arresto gli è stato estratto un proiettile calibro 6,35, dello stesso tipo di quelli che hanno ucciso Biagio Vitale.




Buon viaggio, Mini!



La Mini ha ripreso la sua corsa.
La vettura della Innocenti - anzi: della Innocenti nuova - ha ripreso la sua corsa, che la riporterà in breve al vertice.
Un'altra prova di vitalità dell'automobilismo italiano (e certo fra le più belle).
La riapertura dello stabilimento

Innocenti di Lambrate è qualcosa che tutti abbiamo voluto, qualcosa a cui tutti abbiamo contribuito. Una giornata felice per l'Innocenti, una giornata felice per gli Italiani.
Qui Lambrate: alla catena di montaggio la produzione delle Mini procede secondo i piani prefissati; dai cortili di stoccaggio le Mini escono regolarmente per essere caricate sugli autotreni e raggiungere

regolarmente i Concessionari Innocenti in tutta Italia.
Qui Concessionari: le Mini sono regolarmente in vendita, con pronta consegna: Mini 90 e Mini 120, in tutta la loro ampia gamma di vivaci colori.
Qui Punti Assistenza: in ciascuno dei 1200 Punti Assistenza sparsi in tutta Italia il personale specializzato è regolarmente al lavoro, e tutti i pezzi di ricambio originali affluiscono secondo i piani prefissati. Innocenti: tempo sereno. Stabile. La Mini è di nuovo in corsa. Buon viaggio!



INNOCENTI

Le Mini tornano ad uscire dall'Innocenti di Lambrate, ritornano ad affollare i saloni dei Concessionari.

L'abbiamo voluto tutti.